

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 563-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE SAPORITO)

Comunicata alla Presidenza il 16 marzo 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, recante proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(V. Stampato Camera n. 1169)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 marzo 1984

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 marzo 1984*

ONOREVOLI SENATORI. — La 1^a Commissione si è pronunciata in senso favorevole alla conversione in legge, senza modificazioni, del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, recante proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti statali e del personale ad essi collegato.

L'adozione del provvedimento si è resa necessaria per la mancata, definitiva approvazione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge governativo relativo alla stessa materia, approvato, in sede deliberante, dalla Commissione affari costituzionali del Senato nella seduta del 15 dicembre 1983 (atto Senato n. 384, ora atto Ca-

mera n. 1024). Con esso si proroga ulteriormente sino al 31 marzo 1984 il trattamento economico provvisorio del personale dirigente delle Amministrazioni statali e delle altre connesse, già prorogato dall'articolo 25, decimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modifiche, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

Data l'urgenza ed il carattere, per alcuni aspetti, di sanatoria di situazioni in atto, che presenta il decreto, si chiede l'approvazione da parte dell'Assemblea del provvedimento recante la sua conversione in legge.

SAPORITO, relatore

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CASTIGLIONE)

15 marzo 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, recante proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.

Decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 23 gennaio 1984.

Proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare fino al 31 marzo 1984 il trattamento economico provvisorio per il personale dirigente delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per quello allo stesso collegato, in attesa della definizione legislativa della nuova disciplina delle funzioni dirigenziali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 25, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogato fino al 31 marzo 1984.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1984 in lire 21 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1984

PERTINI

CRAXI — LONGO — GORIA — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: **MARTINAZZOLI**